COGECSTRE
COOPERATIVA GESTIONE
CENTRI SPORT TURISMO RICERCA ECOLOGICA
COGECSTRE SOC. COOP. P.A.
C.DA COLLALTO,1 - 65017 PENNE - PE

N. Prot. 5.269/2018

PIANO DI GESTIONE DEL SIC IT 7140109 "MARINA DI VASTO"

REGOLAMENTO

con le osservazioni pervenute e adottate nell'incontro presso la sede della Regione Abruzzo del 19 settembre 2017; già adeguato agli emendamenti del Consiglio Comunale con la seduta di adozione del Piano di Gestione dell'Area SIC del 08.02.2011

Il Presidente

Fernando Di Fabrizio

Penne, lì 09.01.2018

NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO

ART. 1 - Oggetto del Piano di Gestione

a) È oggetto del Piano di Gestione (in seguito detto PdG) l'area SIC Marina di Vasto (in seguito detta SIC) ricadente all'interno del Comune di Vasto e di San Salvo;
b) Il PdG individua l'area SIC in zone omogenee che esprimono un diverso grado di protezione:

1) **Area di conservazione:** la localizzazione spaziale di tale area è definita nella cartografia allegata al PdG. In tale zona così come in altre di seguito indicate, è vietata la realizzazione e la posa di qualsiasi manufatto, la modifica della conformazione del suolo, la regimazione della acqua, l'asportazione di materiali e minerali, il taglio e l'asportazione dei vegetali, a eccezione di usi scientifici e dopo apposita autorizzazione dell'Ente Gestore. Possono essere realizzate, a esclusiva discrezione dell'ente di gestione, piccole aree pic-nic attrezzate di panche e tavoli, arredate con cartellonistica illustrativa finalizzate al miglioramento della fruizione turistica e scientifica dell'area SIC. Tali manufatti possono essere realizzati in aree particolarmente degradate e nelle aree di rimboschimento artificiale al fine di contribuire alla riqualificazione ambientale.
Nella zona di conservazione è consentito l'accesso pedonale per scopi didattici e scientifici purché rispettoso degli elementi naturali. In tali zone è permessa la realizzazione di passerelle in legno per l'accesso all'arenile nei percorsi individuati nella cartografia allegata al presente piano, la posa di eventuale segnaletica dei sentieri e cartellonistica didattica. La realizzazione di tali manufatti è pianificata e approvata dall'ente gestore del SIC. È fatto assoluto divieto d'inserire qualsiasi altra forma di struttura movibile e amovibile.
S'inserisce la ridisegnazione del perimetro dunale introducendo come da ortofotocarta una fascia di rispetto, denominata area buffer, di 10 m, che prevede una regolamentazione adeguata alle esigenze di tutela degli habitat dunali e delle specie selvatiche, a tutela degli habitat "2110 Dune embrionali mobili" (Agropireto) e "1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine" (Cakileto), come sopra esposto, permettendo nel periodo estivo l'accesso libero dei bagnanti e l'ombreggio, preferendo la ripulitura non con mezzi meccanici, in modo da arrivare entro 5 anni al ripristino degli habitat.

2) **Aree idonee alla localizzazione di strutture di servizio:** la localizzazione spaziale di tale zona è contenuta nella cartografia allegata al PdG. In tali zone è prevista la realizzazione dei servizi necessari alla fruizione dell'area balneare. Questi devono essere progettati e realizzati per essere accessibili in ogni loro parte da parte dei disabili ai sensi del D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

3) **Aree idonee alla balneazione libera e privata:** la localizzazione spaziale di tale zona è definita nella cartografia allegata al piano. È la zona dell'arenile deputata ad accogliere le concessioni balneari per l'ombreggio e la spiaggia libera.
Le aree balneari private devono essere contenute all'interno della zona idonea alla balneazione libera e privata la cui perimetrazione è contenuta nella cartografia allegata al PdG.

REGOLAMENTO DELL'AREA SIC

ART. 1 - Tipologia e modalità di costruzione di opere e manufatti

a) Fermo restando le norme contenute precedentemente di seguito si riportano ulteriori regole per la gestione e la regolamentazione del SIC;
c) le opere esistenti all'interno del SIC e regolarmente autorizzate dal Comune di Vasto, possono subire lavori di ristrutturazione previa autorizzazione dell'Ente Gestore, ma non possono subire variazioni riguardo la destinazione dell'uso dell'immobile e delle aree esterne a esso, né aumenti di volume;
d) a eccezione delle aree a servizi è vietata la realizzazione di manufatti movibili e amovibili su tutta la superficie del SIC a esclusione degli ombreggi, altane per i bagnini di guardia all'arenile autorizzati;
e) le altane per i bagnini e per la sicurezza delle spiagge devono essere realizzate in legno e rimosse alla fine della stagione balneare e con le seguenti dimensioni massime: larghezza 1x1me altezza 3,80 m;
f) è fatto divieto d'installare fonti luminose nelle aree destinate alla balneazione, o di altri impianti per l'illuminazione nell'area del SIC, a esclusione della pista ciclabile secondo le indicazioni contenute nel progetto specifico;

g) la regolamentazione delle fonti luminose viene rinviata a quanto già recepito da delibera di consiglio comunale n. 31 del 17.05.2014, approvati dalla RA CCR-VIA - giudizio 2549 del 12.08.2015.

ART: 2 - Svolgimento delle attività commerciali e di servizio e di balneazione

a) Nell'area SIC sono permesse le attività di balneazione libera e privata; quest'ultima effettuata tramite l'utilizzo di concessioni balneari ottenute per la posa di ombreggi da rimuovere alla fine della stagione balneare;
b) l'attività di balneazione libera e privata può essere svolta all'interno della zona indicata come idonea a tale scopo e indicata nella cartografia allegata al piano;
c) è permesso il rimessaggio di barche per l'attività di piccola pesca a carattere artigianale, nelle aree idonee alla balneazione libera e privata;
d) nella cartografia allegata al piano "aree di balneazione libera e privata" sono indicate 3 aree destinate esclusivamente alla libera fruizione balneare. Tali aree devono rimanere come tali mentre negli altri settori non occupati da concessioni balneari private, quest'ultime possono ampliare la loro superficie secondo la normativa vigente in materia. Le superfici pluriennali esistenti con superfici inferiori a 1200 mq possono ampliare l'area in concessione fino ad un massimo di 1200 mq, così come previsto per le nuove concessioni, fermo restando l'obbligo di garantire e rispettare la distanza minima prevista tra una concessione e l'altra e quella prevista per il passaggio pedonale lungo la linea di battigia e il limite dunale individuato in cartografia. Si prevede la ricollocazione delle concessioni con i confini coincidenti con la linea di battigia. Si rinvia agli emendamenti proposti e approvati e recepiti con delibera di consiglio comunale di Vasto n. 31 del 17.05.2014, approvati dalla RA CCR-VIA - giudizio 2549 del 12.08.2015;
e) in tutta l'area SIC è fatto divieto di operare nelle ore notturne sia all'interno che all'esterno delle concessioni balneari con attività particolarmente rumorose (es. discoteche, musica ad alto volume, ecc.);
f) lo stesso vale per le ore diurne qualora gli eventi fossero di particolare carattere rumoroso (es. discoteche, musica ad alato volume, ecc.);
g) al precedente punto fanno eccezione eventuali attività di carattere naturalistico e promozionali/divulgativi dell'area SIC;
h) l'ingresso all'arenile destinato alla pubblica balneazione è gratuito;
i) è consentito l'ingresso all'arenile da parte dei mezzi meccanici accedendo esclusivamente dal lungomare via Duca degli Abruzzi, lato Nord;

j) si definiscono accessi con larghezza di 2,40 m per esigenze emergenziali e di servizio alla disabilità nei percorsi corrispondenti di via Grecale e del complesso residenziale Molino Village oltre agli accessi presenti all'estremità in tesata nord e sud dell'area in corrispondenza della viabilità esistente;

k) i mezzi meccanici cui è permesso l'ingresso all'arenile sono: mezzi di soccorso, mezzi di pulizia dell'arenile, mezzi necessari all'attività di piccola pesca e regolarmente autorizzati di cui sopra e mezzi necessari per la posa degli ombreggi;

l) la pulizia della zona idonea alla balneazione libera e privata può essere effettuata con l'utilizzo di mezzi meccanici solo ed esclusivamente durante la stagione balneare, quando strettamente necessario e previa autorizzazione dell'Ente Gestore dell'area SIC;

m) le attività di pulizia e raccolta rifiuti sarà posta a carico dei concessionari da ricomprendere all'interno degli avvisi di bando.

ART.3 - Il soggiorno e la circolazione del pubblico

a) all'interno dell'area SIC è permessa la circolazione solo ed esclusivamente a piedi o in bici lungo gli appositi sentieri e piste ciclabili, ad esclusione di quanto riportato ai comma i) e j) dell'ART.2;

b) non è concesso effettuare campeggio libero in tutta l'area SIC;

c) è fatto divieto attraversare le dune al di fuori degli accessi consentiti e della rete sentieristica individuata;

d) i visitatori possono liberamente usufruire delle attrezzature per il pic-nic, dei parcheggi per la sosta delle auto e di quant'altro messo a disposizione dall'Ente Gestore;

ART.4 - Svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative

a) le attività sportive sono ammesse e favorite lungo la pista pedonale e ciclabile, negli spazi lasciati a spiaggia libera e in aree specifiche indicate nell'area SIC;

b) è ammessa l'attività sportiva amatoriale e in armonia con le finalità istitutive dell'area SIC;

c) eventuali attrezzature per la pratica sportiva all'aperto possono essere posizionate nelle aree idonee alla balneazione purché siano movibili e rimosse alla fine della stagione balneare e comunque autorizzate dall'Ente Gestore dell'area SIC;

ART.5 - Svolgimento dell'attività di ricerca scientifica

a) gli interessati dovranno preventivamente trasmettere, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente Gestore un programma dettagliato di ricerca nel quale siano precisati:

1. l'oggetto della ricerca;
2. i prelievi di materiale vivente e non vivente necessari;
3. l'elenco delle persone che effettuano la ricerca;
4. se la ricerca darà luogo alla redazione di una tesi, un lavoro o altro genere di pubblicazione, una copia deve essere consegnata all'Ente Gestore;

b) l'autorizzazione di cui al comma a) può consentire l'accesso nella zona di conservazione, dove si potranno effettuare ricerche secondo il programma concordato;

c) l'Ente si riserva, all'uopo, di disporre opportune limitazioni sui punti 2, 3 e 4 del precedente comma a);

d) i ricercatori, dietro richiesta, potranno essere autorizzati dall'Ente Gestore a servirsi delle attrezzature esistenti in dotazione per le finalità istitutive dell'area SIC secondo modalità da convenirsi, caso per caso, con l'Ente Gestore;

e) nelle pubblicazioni su tematiche inerenti l'area SIC realizzate mediante accessi autorizzati dall'Ente Gestore e con l'ausilio di strutture, mezzi materiali in genere, anche di natura didattica o scientifica, dovrà essere fatto espresso riferimento all'assistenza fornita dall'Ente Gestore;

f) un congruo numero di copie dell'opera dovrà essere riservato all'Ente Gestore anche mediante concessione di estratti fatti stampare sulla base di accordi che saranno presi caso per caso;

g) previ accordi specifici, potrà essere stabilito che una parte del materiale naturalistico raccolto venga ceduto dai ricercatori all'Ente Gestore che provvederà a esporlo in modo adeguato nei propri locali;

h) eventuali riprese fotografiche e cinematografiche, o di altro tipo, potranno essere utilizzate esclusivamente se autorizzate e solo per gli scopi della ricerca e comunque non per uso commerciale. Copia delle riprese dovrà essere fornita gratuitamente all'Ente Gestore.

ART. 6 - Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

a) Le attività di ripresa fotografica e cinematografica amatoriali, durante le visite guidate, sono liberamente consentite.

b) Le riprese fotografiche e cinematografiche professionali e quelle amatoriali fuori dalle visite guidate possono essere effettuate all'interno della zona di conservazione alle seguenti condizioni:

5. autorizzazione scritta rilasciata dall'Ente Gestore, dietro specifica richiesta dell'interessato;
6. impegno scritto a inviare o a rendere gratuitamente disponibile il materiale delle riprese per le pubblicazioni;
7. in ogni caso la pubblicazione e l'utilizzazione in qualsiasi forma del materiale da parte dell'autore è sempre subordinata alla citazione della seguente frase: "Area SIC Marina di Vasto" per gentile concessione dell'Ente Gestore.

ART. 7 - Divieti

Salvo quanto previsto dal comma 5 nell'area SIC sono vietati le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

1. la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali; l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
2. l'introduzione di animali da compagnia senza l'utilizzo del guinzaglio;
3. l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
4. la modificazione del regime delle acque;
5. lo svolgimento di attività pubblicitarie, non autorizzate dall'Ente Gestore;
6. l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o alterazione dei cicli biogeochimici;
7. l'introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi o qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
8. l'uso di fuochi all'aperto;
9. il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

ART. 8 – Vinca ed Ente Gestore

a) in caso d'intervento programmato o straordinario da realizzarsi all'interno dei confini dell'area SIC o al di fuori, ma che possa generare effetti sull'equilibrio ecosistemico dell'area SIC, si tenga conto della necessità di redigere una Valutazione d'Incidenza Ambientale secondo quanto indicato nella Direttiva 92/43/CE e una relazione paesaggistica secondo quanto indicato dalla normativa in materia paesaggistica;

b) è demandata a successiva regolamentazione la composizione del funzionamento dell'Ente Gestore del SIC.